

Vito Meli

*Opportunità e sfide per la concorrenza
nella disciplina dei servizi di pagamento*

SOMMARIO: 1. Alcuni elementi di contesto e le opportunità per la concorrenza – 2. Il bilanciamento di interessi in Antitrust – 3. Che tipo di bilanciamento di interessi? – 4. Le sfide per le Autorità di concorrenza – 5. Conclusioni.

1. *Alcuni elementi di contesto e le opportunità per la concorrenza*

Il mio intervento non si dilungherà sull'analisi della PSD2, non potendo io aggiungere nulla a quello che hanno già detto e diranno i relatori molto più qualificati di me su questa materia.

Cercherò invece di delineare le categorie analitiche che l'Autorità di concorrenza applicherebbe nell'affrontare eventuali questioni di propria competenza connesse all'implementazione della PSD2.

Ma consentitemi prima di ricapitolare alcuni elementi, a tutti noti, che servono per introdurre le riflessioni sulla tutela e la promozione della concorrenza.

Da un lato, il recepimento e l'attuazione della PSD2 si inseriscono in un momento di grande interesse intorno allo sviluppo delle *fintech* e al fenomeno dei *big data*.

Le società che combinano la tecnologia con l'offerta di servizi finanziari sono quelle che possono trovare linfa vitale nelle innovazioni introdotte dalla PSD2, come vedremo oltre. Spesso tali società sono associate alle *start-up*, che pure costituiscono un tema di grande attualità. Tuttavia, la mia impressione è che le *fintech* che potrebbero lasciare il segno modificando il mercato si debbano individuare fra soggetti quali Apple, Google, Amazon, Facebook, AliBaba, ecc., ovvero fra imprese che non sono più *start-up* da molto tempo. E probabilmente anche fra imprese già del settore, quali

* Le opinioni espresse non impegnano in alcun modo l'Autorità di appartenenza.

Mastercard, che stanno puntando molto sull'innovazione.

Tali società, però, chiamano in causa il fenomeno dei *big data*, ovvero l'acquisizione e la valorizzazione di volumi enormi di dati, rinnovati di continuo, che vengono utilizzati in modo intelligente anche tramite algoritmi specifici. Tutte queste grandi realtà, infatti, sfruttano fra le altre cose l'immensa mole di informazioni accumulate con le rispettive attività e da queste, ovvero dai *big data*, traggono un vantaggio competitivo spesso essenziale per il loro successo e non facile da colmare per i concorrenti. Uno dei campi nei quali la profilazione dei clienti e l'accumulazione di informazioni circa le abitudini e altre caratteristiche degli stessi è più fecondo è proprio quello dei pagamenti elettronici, in quanto le transazioni commerciali sono rivelatrici di un'immensa mole di informazioni preziose.

Sicché, non si può discutere delle implicazioni concorrenziali della PSD2 senza tenere conto di questi altri due temi, quello delle *fintech* e dei *big data*, data l'interconnessione delle questioni.

Ma il recepimento della PSD2 si inserisce anche in un contesto di bassa redditività delle banche. Superata la fase più acuta della crisi dovuta agli NPL, molti commentatori sostengono che il problema di bassa redditività delle banche non sia più riconducibile ad un fenomeno congiunturale, ma che esso oramai abbia assunto carattere strutturale, in una situazione di tassi di interesse comunque ancora bassi. Sulla redditività del sistema bancario nell'anno in corso abbiamo avuto segnali contraddittori e non mi vorrei addentrare in un'analisi che altri possono fare meglio di me. Credo però che non si possa negare che essa costituisca un tema di particolare rilievo, e che i bilanci delle banche potrebbero beneficiare significativamente del contributo dei servizi di pagamento.

Per il sistema bancario, quindi, il rilevante tasso di crescita del settore dei pagamenti, in forte espansione anche grazie all'*e-commerce* ed alla dinamica indotta dalle innovazioni tecnologiche, e la circostanza che tale tasso di crescita potrebbe essere ulteriormente accelerato dagli effetti della PSD2, costituiscono un'importante opportunità, anche per migliorare la propria redditività, oltre che per approfondire la relazione con il cliente.

Allo stesso tempo però è già stato osservato che il fenomeno delle *fintech* e i nuovi scenari introdotti dalla PSD2 possono generare un rischio di disintermediazione per le banche.

Infatti, è noto che la PSD2 regola l'ingresso di nuovi soggetti, in particolare le cosiddette 'terze parti' (TPP-*Third Party Providers*) e stimola la prestazione di nuovi servizi. Nel far ciò impone al sistema bancario di 'aprire' i conti correnti detenuti dai propri clienti; le banche dovranno consentire

l'accesso ai conti da parte dei TPP e questi potranno disporre pagamenti e fornire informazioni, se autorizzati dai clienti. Potranno così essere definiti e creati nuovi servizi ed anche i servizi di pagamento già esistenti potranno essere svolti da soggetti diversi e potranno essere frammentati in una serie di segmenti, ciascuno eventualmente svolto da un operatore diverso. In pratica, più di oggi, potrà essere inviato denaro e potranno essere effettuati pagamenti, anche via *chat* o comunque con lo smartphone, con effetti istantanei. Con il significativo abbattimento delle barriere all'ingresso nuovi operatori potranno intervenire in tali servizi. Essi potranno essere grandi e piccoli, ma è facile immaginare che un ruolo importante potranno giocarlo le grandi imprese che già operano nei mercati digitali, ovvero quelle alle quali abbiamo già fatto riferimento.

Non è del tutto intuitivo capire come la segmentazione fra svariati soggetti di servizi in precedenza svolti *end-to-end* dallo stesso operatore possa risultare più efficiente, ma da un lato occorre considerare che grazie all'innovazione i vecchi servizi potranno assumere nuove caratteristiche che li rendono completamente diversi nella loro funzionalità (si pensi al bonifico istantaneo) dall'altro, occorre semplicemente riconoscere che se la frammentazione dei servizi si afferma, ebbene vi devono essere ragioni di efficienza intrinseca che lo consentono, altrimenti il fenomeno difficilmente si verificherebbe.

Tutto ciò potrà condurre all'intensificarsi della concorrenza nel settore dei pagamenti, con possibili effetti benefici sul benessere dei consumatori e sull'efficienza, in termini di minori costi dei servizi, maggiore varietà degli stessi e più possibilità di scelta fra le imprese presenti sul mercato. Le Autorità di concorrenza non possono quindi che guardare con favore le prospettive che si aprono con la PSD2.

Pertanto, il nuovo contesto di fatto e giuridico che si potrà realizzare con la PSD2 e con i fenomeni cui si è accennato offre alle banche rinnovate opportunità in termini di recupero di redditività, ma anche nuovi rischi. Al riguardo voglio anche ricordare che la presenza di operatori non bancari nei servizi di pagamento non è certamente un fenomeno recente e che quindi non siamo in presenza di una novità assoluta. E consentitemi anche di rammentare che solo pochi anni fa si discuteva dell'imminente affermazione delle società telefoniche in una molteplicità di settori, fra cui quello dei pagamenti grazie alle *sim prepagate*, e che tale previsione non ha avuto quasi alcun seguito.

Inoltre, quanto all'effettiva penetrazione in ambito bancario/finanziario degli operatori innovativi e, in generale, delle relazioni *online* e delle nuove

tecnologie, le evidenze in possesso dell'Autorità Antitrust sembrano un po' in controtendenza, dato che conducono a ridimensionare fortemente l'attualità di tali fenomeni, che assumerebbero rilievo molto di più in prospettiva che nei comportamenti odierni.

Infatti, in relazione alla valutazione delle recenti concentrazioni bancarie connesse alla costituzione dei gruppi di credito cooperativo, l'Autorità ha svolto, tramite una società specializzata, una ricerca di mercato volta, fra l'altro, ad indagare le abitudini di consumo della clientela bancaria, anche al fine di approfondire la conoscenza dei mercati rilevanti.

L'indagine ci ha rappresentato un quadro piuttosto diverso dalle nostre aspettative, risultando che i consumatori sono, in media, molto tradizionali e che le *fintech*, allo stato, restano un fenomeno abbastanza confinato a mercati e clienti molto limitati. In sostanza, i consumatori accettano sempre di più la relazione *online*, ma sempre riservandosi la possibilità di mantenere un rapporto con uno sportello bancario (fisico), tanto che non rinunciano al servizio di prossimità, scegliendo di detenere necessariamente almeno un rapporto con un operatore vicino all'abitazione o al luogo di lavoro. Il fenomeno, peraltro, risulta comune, nell'esperienza dell'Autorità, ad altri mercati, nei quali pure sono state svolte indagini di mercato *ad hoc*. Ovviamente, l'indagine dell'Autorità ha fotografato l'oggi, non il domani. E quindi si può comunque affermare che il fenomeno *fintech* è importante, ma a tendere dato che, per ora, esso incide poco sulle dinamiche competitive dei mercati bancari e finanziari.

Quindi, per riassumere, dalla PSD2 e dallo sviluppo delle *fintech* e dei *big data* ci si attende un incremento della competizione, con la comparsa di nuovi soggetti e nuovi servizi. Tale prospettiva è vista con gran favore dalle Autorità di concorrenza, ma è anche fonte di opportunità e rischi per il mondo bancario.

A questo punto, prima di proseguire parlando delle ricadute che questi fenomeni potranno avere sull'attività dell'Autorità, consentitemi una deviazione e lasciate che mi soffermi brevemente sul titolo di questo convegno, che trovo particolarmente appropriato nel richiamare la necessità di un bilanciamento di interessi.

2. *Il bilanciamento di interessi in Antitrust*

Apparentemente, ovvero in un'opinione abbastanza diffusa, in tema di bilanciamento di interessi l'Autorità Antitrust non ha molti margini di manovra: estremizzando, essa applicherebbe le regole di concorrenza nell'ambito di un modello para-giurisdizionale, lasciando ad altre istituzioni il compito di intervenire, eventualmente, a mo' di contrappeso.

Non voglio dire che questo non accada mai. Si pensi al caso nel quale la tutela della concorrenza produca nel breve periodo l'uscita di una o più imprese dal mercato, con il conseguente intervento di sussidi di disoccupazione o di altri interventi che potremmo definire 'compensativi'. Ecco, in casi come questo le Autorità Antitrust agiscono tenendo conto specificamente dell'interesse pubblico riconducibile alla concorrenza e, quindi, lato sensu all'efficienza, mentre altri soggetti intervengono per garantire il soddisfacimento di altri interessi pubblici, quali il sostegno ai lavoratori ed alle famiglie nelle situazioni di crisi aziendale.

Tuttavia, in genere la prassi antitrust ha in sé anche molte possibilità di bilanciamento di interessi. Anzi in taluni casi si tratta di veri e propri obblighi. Ed è per questa ragione che sempre più la prassi antitrust si affida nelle proprie decisioni anche all'analisi economica.

Tutte le tre tipiche fattispecie antitrust – ovvero il controllo preventivo delle operazioni di concentrazione e la repressione delle intese illecite e degli abusi di posizione dominante – o contengono esplicitamente nel dettato normativo la possibilità di effettuare bilanciamenti delle restrizioni concorrenziali con i benefici complessivi di efficienza, oppure, come nel caso della repressione degli abusi di posizione dominante, questo tipo di valutazione viene oramai effettuata per prassi di derivazione comunitaria.

In particolare mi riferisco, nel caso delle concentrazioni, al Regolamento 139/2004 che fra le altre cose prevede che la valutazione dei singoli casi debba essere effettuata tenendo conto anche «dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore». E mi riferisco, nel caso delle intese, all'art. 101.3 del TFUE che esonera dal divieto le intese che, pur restrittive, «contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva». Quanto alla figura dell'abuso di posizione dominante, basti citare tutti i molteplici casi nei quali – per prassi comunitaria – le Autorità di concorrenza che intervengono a sanzionare comportamenti escludenti da parte di imprese in posizione dominante nei confronti dei concorrenti,

devono dimostrare che questi ultimi non sono meno efficienti del soggetto dominante, effettuando il c.d. *as efficient test*.

Nell'ambito poi dell'attività consultiva dell'Autorità il bilanciamento di interessi è costante, nel senso che l'Autorità ha la facoltà discrezionale di attivare i propri poteri consultivi e quindi può decidere, anche in base al bilanciamento di interessi pubblici rilevanti, se attivarli o meno.

3. Che tipo di bilanciamento di interessi?

Sono fermamente convinto quindi che nel valutare sotto il profilo antitrust le questioni che potranno sorgere nell'ambito dei sistemi di pagamento a valle dell'implementazione della PSD2 l'Autorità sarà molto attenta ad effettuare gli opportuni bilanciamenti di interessi.

Occorre però esplicitare gli interessi che si devono considerare, definendone il perimetro. E' pacifico che sempre di più sia la normativa che la prassi antitrust comunitaria intendono tutelare la concorrenza avendo riguardo all'interesse ultimo dei consumatori finali. In passato e/o in altri contesti giuridici, la prassi antitrust ha spesso dato per presupposto che, in ultima analisi, la protezione dei concorrenti garantisca la tutela dei consumatori finali. In tali contesti le Autorità di concorrenza si sono comportate di conseguenza, applicando il paradigma dettato da una teoria economica oggi superata. Attualmente questa presunzione non può più esservi e si possono proteggere i concorrenti solo laddove sia possibile presumere (appunto, sulla base di ragionamenti economici) che, in ultima analisi, ciò produca benefici anche per i consumatori.

4. Le sfide per le Autorità di concorrenza

Tornando quindi alla PSD2, come si diceva ci si può attendere un incremento della concorrenza, dovuta all'ingresso dei nuovi operatori e allo sviluppo di nuovi servizi, e ci si può aspettare l'insorgere di questioni che possano anche coinvolgere direttamente le competenze dell'Autorità. Mi riferisco ovviamente a comportamenti che non siano riconducibili esclusivamente alla competenza dell'Autorità di vigilanza.

Naturalmente, non è possibile prevedere quali sono le questioni che

si potrebbero porre, né, tanto meno, è possibile anticipare la posizione che l'Autorità Antitrust potrebbe assumere, e se anche lo fosse non me ne sarebbe consentito parlarne. Però credo sia utile ragionare sul tipo di questioni si potrebbero porre e sulle categorie logiche e giuridiche che l'Autorità potrebbe adoperare nel valutarle. Tenendo sempre presente che tale valutazione non potrebbe non considerare il bilanciamento di interessi di cui si è detto e nel far ciò si muoverebbe secondo i principi delineati.

Come si diceva, è facilmente prevedibile che l'apertura di una serie di servizi a nuovi operatori possa condurre a tensioni, anche di specifica competenza Antitrust. Del resto, già in passato sono pervenute all'Autorità alcune denunce da parte di operatori che ritenevano di essere ostacolati dalle banche nel loro ingresso nel mondo dei pagamenti. L'incerto inquadramento normativo di tali attività nell'ambito della PSD, insieme ad altre considerazioni, aveva condotto l'Autorità a non intervenire. Ora, con la PSD2, si è fatta chiarezza e risulta pacifico che una serie di servizi possano essere forniti e che vi debba essere la collaborazione delle banche.

Pertanto, eventuali ostacoli del mondo bancario all'ingresso dei nuovi operatori, oltre a poter condurre a valutazioni dell'Autorità di vigilanza, potrebbero astrattamente configurare illeciti antitrust laddove si trattasse di comportamenti concordati fra le banche, che potrebbero ricadere nel divieto di intese restrittive della concorrenza. In questi casi la valutazione delle Autorità di concorrenza è piuttosto 'standardizzata' e difficilmente sarebbe possibile qualunque tipo di bilanciamento di interessi: la collusione esplicita volta all'esclusione dei concorrenti è una fattispecie vietata grave che molto difficilmente potrebbe trovare giustificazioni in termini di beneficio ai consumatori tali da consentire di riconoscerne la liceità.

Sempre con specifico riferimento esclusivamente ai profili di concorrenza, diverso è il caso di eventuali ostacoli all'ingresso dei nuovi operatori (o allo svolgimento di nuovi servizi) posti individualmente dalle banche. Tipicamente i comportamenti unilaterali sono sottoposti allo scrutinio antitrust solo se realizzati da soggetti in posizione dominante, potendo in questi casi costituire degli abusi. Al riguardo rileva osservare che, salvo specifiche situazioni locali o specifici mercati del prodotto, nessuna banca in Italia detiene una posizione dominante e ciò condurrebbe ad escludere che eventuali comportamenti individuali possano ricadere nella figura dell'abuso di posizione dominante. C'è anche da osservare, però, la particolare posizione che ciascuna banca detiene in relazione all'accesso al conto dei propri clienti, assimilabile per certi versi alla già acclarata posizione di monopolio che detengono gli operatori telefonici nella terminazione delle

chiamate. Pertanto – pur senza considerare gli strumenti dell’Autorità relativi alla repressione delle pratiche scorrette – non si può escludere che eventuali comportamenti individuali possano essere ricondotti anche alla figura dell’abuso di posizione dominante, sebbene non mi risultano precedenti analoghi in questo settore e pertanto non ci muoveremmo nell’ambito di una fattispecie classica, bensì ci troveremmo a dover affrontare un tema nuovo, certamente controverso.

D’altro canto, come abbiamo visto, i nuovi entranti nei mercati dei servizi di pagamento potrebbero essere anche soggetti già dotati, in altri settori, di significativi vantaggi competitivi. Mi riferisco alle cosiddette *over the top* già menzionate, le quali potrebbero far leva sul potere di mercato che detengono altrove per entrare nei servizi di pagamento. Naturalmente, lo sfruttamento dei vantaggi competitivi acquisiti in altri mercati è un fenomeno che nella stragrande maggioranza dei casi non produce effetti restrittivi sotto il profilo antitrust. Tuttavia, la situazione è ben diversa se il nuovo entrante detiene nel mercato di provenienza una posizione di dominanza. In tali casi, vi possono essere i presupposti per valutare l’ipotesi dell’abuso di posizione dominante. Senza entrare nel dettaglio di un tema che dà abbastanza da discutere alla comunità antitrust, mi limito a segnalare che proprio la definizione della posizione di mercato di soggetti quali Google, Facebook ed Amazon pone delle questioni di non immediata soluzione.

Se, da un lato, vi sono precedenti comunitari che hanno in qualche modo ‘sistematizzato’ la posizione di alcuni di tali operatori, definendo i mercati rilevanti ed individuando l’eventuale posizione di dominanza in essi detenuta, vi è ancora dibattito su come inquadrare nell’analisi antitrust non l’attività specifica di ciascuno di tali operatori bensì l’enorme volume di informazioni che essi detengono, i *big data*, che può avere una valenza trasversale nei mercati. Questo sarà uno dei temi da approfondire in futuro, e sarà certamente trattato anche dall’indagine conoscitiva che l’Autorità sta svolgendo insieme all’Agcom ed al Garante per la privacy.

Infine, credo sia da segnalare che dal mondo bancario provengono anche voci che lamentano una presunta disparità di trattamento degli enti creditizi a favore dei nuovi operatori, asimmetria che farebbe operare la concorrenza in una situazione di squilibrio. Tipicamente, gli interventi dell’Autorità volti a garantire che i mercati siano caratterizzati da un *level playing field* sono interventi di *advocacy*, ovvero sono pareri resi ai soggetti competenti (legislatore o regolatore che sia). Si tratta dunque di un’attività diversa dagli interventi di *enforcement*, basati sui poteri istruttori dell’Autorità, dei quali si è discusso in precedenza. Nell’ambito delle segnalazioni l’Autorità ottiene

un notevole successo con i propri interlocutori: le statistiche ci dicono che in media i nostri pareri sono accolti favorevolmente, e quindi sono attuati, complessivamente in oltre il 50% dei casi, ma per alcune categorie di segnalazione il tasso di successo sale anche oltre il 75% dei casi.

Dal punto di vista metodologico, in relazione all'eventuale opportunità di attivare i poteri di segnalazione dell'Autorità per questo tipo di vicende, mi sembra utile condividere una riflessione che ci conduce nuovamente alla necessità di un bilanciamento di interessi.

Nell'esprimere i propri pareri sulle regole che definiscono le caratteristiche dei mercati e dei soggetti che vi operano, l'Autorità Antitrust tiene sempre in conto le esigenze che hanno originato la configurazione di determinate regole ed effettua una valutazione di proporzionalità. Con ciò voglio dire che la necessità di garantire il *level playing field* riguarda più propriamente i mercati, non i soggetti che vi operano, ovvero per chi svolge la stessa attività devono in generale valere le stesse regole. Ma se un soggetto svolge anche altre attività, esso potrà essere sottoposto anche ad altre regole, eventualmente più stringenti.

Calato nella realtà in esame, ciò significa che è ben possibile che le banche – che operano nella raccolta, oltre che nei servizi di pagamento – siano sottoposte a regole prudenziali più onerose di quelle degli intermediari finanziari (come peraltro avviene da moltissimo tempo) proprio in ragione delle diverse attività che esse svolgono. Naturalmente, con ciò non si vuole dirimere la questione in un modo o in un altro; sarà da valutarsi se effettivamente vi siano regole specifiche e non proporzionali che rendono i mercati dei servizi di pagamento dei terreni di gioco non piani, partendo sempre dal presupposto che per i medesimi servizi dovrebbero valere le medesime regole.

5. Conclusioni

In conclusione, la PSD2 e i fenomeni collegati lasciano intravedere grandi opportunità per la concorrenza, che si dovrebbe intensificare, assicurando ai clienti prezzi più bassi e servizi innovativi e migliori. Le opportunità per la concorrenza potranno anche trasformarsi in sfide per le Autorità Antitrust, nella misura in cui si misureranno sul campo di gioco soggetti estremamente diversi, ovvero banche e *fintech*, le quali potranno essere piccole *start-up*, ma anche soggetti molto grandi, dotati di un proprio rilevante potere di

mercato, acquisito in altri settori. Alcune delle possibili ricadute antitrust di tale confronto rientrano nelle figure tipiche del diritto della concorrenza; altre potranno richiedere nuove analisi, sulle quali peraltro la comunità antitrust già riflette e produce i primi risultati.

Per quanto riguarda le banche, che sono poi le vere protagoniste dei mercati dei servizi di pagamento, abbiamo visto che si prospettano opportunità e rischi. È stato evidenziato da più parti il ritardo con il quale i *player* tradizionali si starebbero muovendo in questi ambiti, con il conseguente rischio di essere rimpiazzati dai nuovi operatori. D'altro canto, se si chiede alle banche di calarsi nelle nuove dinamiche concorrenziali, di fare fronte alle sfide poste dai nuovi operatori e dalle nuove tecnologie (ad esempio aprendo i conti correnti all'accesso delle terze parti), se si chiede loro essenzialmente di intraprendere un percorso di efficientamento e di svecchiamento, ebbene dall'altro lato, occorrerebbe anche rinunciare all'atteggiamento emerso in talune occasioni che porta a richiedere al sistema bancario di farsi carico di interessi pubblici – certamente meritori – ma che sono appunto pubblici e che non possono essere caricati sulle spalle delle imprese private, se non realizzando effetti distorsivi nei mercati, con il rischio anche di imporre il pagamento dei relativi costi a determinate categorie di consumatori invece che alla fiscalità generale.

ABSTRACT

L'entrata in vigore della PSD2 e i fenomeni collegati – con l'ingresso sui mercati dei pagamenti di nuovi attori e lo sviluppo di nuovi servizi – consentono di prevedere grandi opportunità per la concorrenza. La competizione si intensificherà e assicurerà ai clienti prezzi più bassi, servizi innovativi e migliori. Tuttavia, le opportunità per la concorrenza potranno anche trasformarsi in sfide per le Autorità Antitrust, nella misura in cui si misureranno sul campo di gioco soggetti estremamente diversi, ovvero banche e fintech, le quali potranno essere piccole start-up, ma anche soggetti molto grandi, dotati di un proprio rilevante potere di mercato, acquisito in altri settori. Alcune delle possibili ricadute di tale confronto rientrano nelle figure tipiche del diritto della concorrenza, quali la repressione delle intese restrittive e degli abusi di posizione dominante. Altre potranno richiedere nuove analisi, ad esempio sulla definizione dei mercati rilevanti. Anche i poteri di advocacy potranno essere chiamati in causa nella misura in cui si determineranno situazioni distorsive della concorrenza.

PAROLE CHIAVE: PSD2, Concorrenza, Servizi di pagamento, Autorità Antitrust, Fintech.

ABSTRACT

The entry into force of PSD2 and of several phenomena related to it – that will result both in the appearance of new actors in the payment market and

in the development of new services – is likely to create great opportunities for competition. The competition will intensify, thus providing customers with lower prices and better, more innovative services. Nevertheless, the opportunities for competition could become challenges for the Antitrust Authorities. The new actors are bound to differ significantly. Fintech firms could be small start-ups or larger institutions with a significant market power, previously acquired in other sectors. Some of the possible effects of the interaction between banks and Fintech fall within the established patterns of competition law: for example, the repression of restrictive practices and the abuse of a dominant position. Other cases will probably require further analysis; namely, those relating to the definition of relevant markets. Furthermore, should scenarios of market distortion occur, even advocacy powers could be invoked.

KEY WORDS: PSD2, Competition, Payment services, Antitrust Authority, Fintech.

